



SENT. 116/2025

**Repubblica Italiana****In Nome del Popolo Italiano****La Corte dei conti****Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello**

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Tammaro Maiello

Presidente

Dott. Giovanni Comite

Consigliere relatore

Dott.ssa Oriella Martorana

Consigliere

Dott. Marco Fratini

Consigliere

Dott.ssa Flavia D'Oro

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

**sentenza**sull'appello iscritto al **n. 60498/R.G.**, proposto da  (C.F.)  
), rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato, dall'**Avv. Ricca Fulvio**, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. [fulvioricca@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:fulvioricca@avvocatinapoli.legalmail.it) e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo a Napoli, in P.za Giovanni Bovio n. 33: **appellante****contro**l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (**I.N.P.S.**), in persona del legalerappresentante in carica, difeso dagli **Avv. ti** Giannico Giuseppina, Patteri Antonella, Carcavallo Lidia, Coretti Antonietta e Preden Sergio, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c. rispettivamente agli indirizzi p.e.c. [avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), [avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), [avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), [avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e domicilio fisico eletto a Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Ente: **appellato**

**avverso e per l'annullamento**

della **sentenza n. 834/2022**, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, pubblicata il 10 novembre 2022.

**Visti:** l'appello e le memorie della parte privata, gli scritti in resistenza della parte pubblica, gli atti tutti di causa;

**Alla pubblica udienza** del 14 maggio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Di Maro Giuseppina, data per letta la relazione del Cons. Comite Giovanni;

**Uditi** gli Avv.ti Lippi Andrea, su delega orale dell'Avv. Ricca Fulvio, per xx, e Preden Sergio, per l'INPS.

**Svolgimento del processo**

**I.** Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per la Campania ha rigettato, con il seguito degli oneri di lite liquidati forfetariamente in € 500,00 in favore dell'INPS, la domanda di xx, rivendicante il trattamento ai superstiti, nella qualità di orfana maggiorenne inabile di xx, dalla data del 15 agosto 2010, di decesso del medesimo.

**I fatti in breve.** Con verbale del 15 dicembre 2008, la Commissione di prima istanza dell'A.S.L. Salerno/2 ha riconosciuto la sig.ra xx invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%. Atteso il proprio stato di inabilità e la fruizione dal 4 settembre 2015 della reversibilità della madre, il 4 novembre 2016 ha prodotto domanda all'INPS

al fine di ottenere la reversibilità della pensione pubblica del padre, sig. **xx**  
**xx**, deceduto il 15 agosto 2010. La Commissione medica di verifica di  
Napoli, con verbale del 17 maggio 2017 ha giudicato la sig.ra **xx** “Non  
*inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa alla data del 15  
agosto 2010 in soggetto con carente documentazione sanitaria probativa alla suddetta  
data*”. Con comunicazione del 19 luglio 2017, l’INPS ha rigettato la pretesa  
poiché non sussistente il requisito dell’inabilità “qualificata” alla data del  
decesso del dante causa. Di talché, il 2 dicembre 2017, ha proposto ricorso al  
Tribunale di Salerno, deciso con ordinanza declinatoria della giurisdizione in  
favore della Corte dei conti. Nell’atto riassuntivo l’appellante ha confermato  
di dover beneficiare anche della reversibilità del padre, titolare in vita di  
trattamento pubblico con decorrenza 1° giugno 2004, di cui ritiene di  
possedere tutti i requisiti: lo stato di bisogno, la vivenza a carico e l’inabilità,  
essendo le infermità sofferte causa di un grave deficit motorio.

**II.** La sentenza n. **834/2022**, all’esito di CTU, di cui è stato investito il  
Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, ha dichiarato  
infondato il ricorso. Invero, dopo aver richiamato la normativa applicabile  
(artt. 82, 85, 86 e 194 del d.P.R. 1092/1973, 1, co. 41 della l. 335/1995 e 2 delle  
l. 222/1984), il giudice monocratico ha fatto proprio il parere e le relative  
conclusioni, assunte nel contraddittorio delle parti, tenendo conto della  
documentazione prodotta e delle successive osservazioni. Ivi è stato rilevato  
che “Il quadro clinico da cui risultava affetta la Sig.ra **xx** all’epoca del  
decesso del padre avvenuto il 15 agosto 2010, non rendeva la ricorrente assolutamente  
e permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Le  
controdeduzioni prodotte dall’Avv. Ricca il 16 settembre 2022 sono state

ritenute, invece, “inaderenti alle evidenze documentali rese disponibili e non condivisibili sotto il profilo dottrinale”. Difatti, “per quanto attiene alla condizione di inabilità presentata dalla ricorrente all’epoca del decesso del padre (...), non possono che ribadirsi le considerazioni già espresse in ordine alla sua residua validità (stigmatizzata, tra l’altro, dal riconoscimento in data 15 dicembre 2008 di una permanente riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 75% a cura della Commissione di prima Istanza dell’ASL SA 2) in soggetto verosimilmente in grado, ancorché con l’ausilio dei presidi prescritti (molla di Codivilla) di spostarsi e in possesso di un normale assetto psico-intellettivo e di un’efficienza coordino-motoria ancora relativamente conservata”. Sicché, in risposta alle osservazioni della parte privata, il perito del giudice ha affermato che “Solo quale criterio ulteriore di valutazione accessorio alla condizione clinica presentata dalla Sig.ra **xx** alla data del decesso del padre, il Collegio medico ha anche rilevato il suo grado di scolarizzazione, indirettamente indicativo della possibilità di attendere ad occupazioni a connotazione non prevalentemente manuale”. Alla stregua delle considerazioni medico-legali e dei principi espressi dalla giurisprudenza in ordine alla circostanza che “l’inabilità deve essere totale e investire l’attività lavorativa generica e non quella specifica” (Corte dei conti Sez. III di app. 380/2021), il primo giudice ha rigettato la domanda.

**III.** Della decisione si grava **xx** che lamenta: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. 222/1984 con indicazione delle circostanze a sostegno e mancato esame di documenti decisivi agli atti del giudizio con le modifiche che vengono richieste”. Osserva che la Sig.ra **xx** “ha presentato la certificazione reddituale rilasciata dall’Agenzia delle entrate di Eboli ove risultava che nel 2010 aveva reddito zero. Dalla sentenza emessa la Sig.ra **xx** non è inabile al

lavoro, ma le iscrizioni nelle liste di collocamento mirato dal lontano 24 settembre 1998, che si depositano, sono un indizio probante che comprovano detta inabilità per impossibilità di collocazione al lavoro, coadiuvate dalle certificazioni mediche depositate". Dappoi, sia la prima Corte che la Commissione medica "hanno usato l'avverbio <<verosimilmente>>. Ma ciò è contro la legge a tutela dei disabili. Infatti, si doveva dare una concretezza alle affermazioni inserite nella frase che seguiva tale avverbio, potendosi usare lo stesso (...) solo nel caso (ci fosse stata) (...) una prova da parte dell'INPS (...) che **xx** aveva rifiutato un'attività lavorativa (...) chiamata a svolgere (...) <<con l'ausilio dei presidi prescritti (...)>>". Nella realtà, invece, "l'idoneità al lavoro con dette patologie deve essere considerata nel contesto in cui ci si vive e deve essere personalizzata al caso in esame: **xx** viveva con i genitori e poi, al loro decesso, da sola (e) non ha potuto inserirsi in un contesto sociale dove poteva avere la possibilità di elaborare attività lavorative". Sicché, "le condizioni psico-fisiche della Sig.ra **xx** evidenziano una tale gravità tanto che la stessa non solo non ha potuto mai svolgere una proficua attività lavorativa ma addirittura non ha potuto nemmeno avvalersi dell'eccezione di attività lavorativa (con finalità terapeutica) per i figli inabili in relazione all'art. 46 della l. 31/2008". Da ultimo, rileva che il C.M.L. non solo non ha visitato la Sig.ra **xx** per emettere il proprio parere ma ha valutato superficialmente la documentazione agli atti, senza prendere in esame la perizia del CTP dr. Ricciuti Francesco, così discostandosi anche da quanto accertato dal Tribunale di Salerno, che ha riconosciuto l'appellante inabile al lavoro nella misura del 100%. Conclude, per il riconoscimento della pensione di reversibilità dal 15/08/2010, con accessori di legge sui ratei arretrati; in subordine, per il rinvio al primo giudice in diversa composizione, per un

nuovo esame del merito. Vinte spese e onorari da attribuire al difensore anticipatorio, oltre alla C.P.A, all'I.V.A. e al rimborso delle spese generali.

**III.I.** Nelle memorie acquisite al fascicolo *on-line* il 3 maggio 2024 e il 1° aprile 2025 l'appellante, previo richiamo di alcune decisioni della Corte di legittimità, ha ribadito le argomentazioni a supporto del gravame.

**IV.** Con comparsa versata nel fascicolo *on-line* il 10 luglio 2024, si è costituito in giudizio l'INPS, che ha concluso per il rigetto dell'appello. Rileva, in sintesi, che *“il primo giudice, al fine di appurare la sussistenza dei requisiti necessari per accedere al beneficio azionato, ossia la pensione di reversibilità del padre, deceduto il 15 agosto 2010, nella qualità di figlia maggiorenne inabile alla data del decesso e vivente a carico (...), ha valorizzato gli elementi istruttori utili a integrare le suindicate condizioni, ritenendo del tutto insufficiente il corredo probatorio fornito dall'istante, atteso che dalle allegazioni di controparte e dall'esame della documentazione medica riferita al procedimento amministrativo non emergeva la necessaria condizione di totale inabilità e la stessa Corte ha dato conto delle ragioni sottese al suo ragionamento”*. In sostanza, nella fattispecie *“la Corte territoriale ha condotto l'indagine circa il requisito della condizione di inabilità, espressamente valutando il quadro nosologico che affligge l'appellante ritenendolo insufficiente a integrare il presupposto di legge”*. Pertanto, le obiezioni già sollevate da controparte nei confronti delle risultanze peritali si traducono, in buona sostanza, in una sollecitazione del riesame di questioni di fatto, compito precluso al giudice del gravame. Infine, *“nella denegata ipotesi di rinvio al primo giudice, ribadisce l'obiezione circa la sussistenza della vivenza a carico del dante causa, presupposto necessario per il riconoscimento della prestazione rivendicata, contestato dall'Istituto e sul quale la prima Corte non ha avuto modo di pronunciarsi attesa la*

*ritenuta carenza del requisito sanitario”.*

V. Alla pubblica udienza odierna, i procuratori delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

### **Ragioni del decidere**

[1] Il Collegio, preliminarmente, è tenuto a verificare il rispetto del canone prospettico delineato all’art. 170 c.g.c., la cui violazione è stata denunciata dall’INPS, apparendo l’appello impingere su una pura questione di fatto, ossia sull’accertamento del requisito dell’inabilità totale e permanente a qualsiasi attività lavorativa dell’orfana maggiorenne alla data del 15 agosto 2010, di decesso del genitore, ipotesi esclusa dalla sentenza impugnata con motivazione da ritenere non implausibile. A tal riguardo, l’art. 170, co. 1 c.g.c. (e, precedentemente, l’art. 1, co. 5, d.l. 453/1993 e s.m.i.) dispone che: *“Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o di lesione”*. Sicché integrano un motivo di fatto le seguenti questioni: **1)** la dipendenza da causa di servizio dell’infermità (Corte dei conti, Sez. III di app. 172/ A/1996, Sez. II centr. 60/ A/1996, Sez. I di app. 5/2004); **2)** l’interdipendenza di un’infermità da un’altra già riconosciuta dipendente da fatti di servizio (Corte dei conti, Sez. I di app. 53/ A/1996); **3)** la tempestività della constatazione dell’infermità (Corte di conti, Sez. I centr. 21/ A/1997); **4)** la valutazione della documentazione medico-legale (Corte dei conti, Sez. III di app. 274/ A/2002, Sez. I centr. 119/2023, Sez. II di app. 154/2018) e delle altre risultanze probatorie (Corte dei conti, Sez. II di app.

212/1997); 5) la classificazione dell'invalidità o dell'eventuale aggravamento e la determinazione del relativo trattamento pensionistico (Corte dei conti, Sez. II di app. 53/A/1996); 6) le condizioni oggettive e soggettive per la concessione del trattamento di reversibilità, incluso l'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro, il riscontro dell'infermità o del difetto fisico o mentale causa dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, unitamente alla vivenza a carico e alle condizioni reddituali (Corte dei conti, Sez. III di app. 163/A/1996, 380/2021). Pertanto, tra le questioni *"di fatto"* rientrano, altresì, talune in ragione della loro intrinseca natura, come l'accertamento *"dell'abilità/inabilità a qualsiasi attività lavorativa e dell'idoneità/inidoneità al servizio"*, demandato a specifici organi medico-legali, l'allegazione della buona fede del percettore al fine di escludere la ripetizione dell'indebito pensionistico (Corte dei conti, Sez. II di app. 17/2013, 357/A/2001), i fatti costituenti il presupposto applicativo della prescrizione che, ove non allegati dalle parti, sono preclusi all'indagine conoscitiva del giudice d'appello. Ciò stante, il vizio afferente al difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione apparente (Corte dei conti SS.RR. 10/QM/1998, Sez. I di app. 131/A/2006, Corte cost. 84/2003). Non rientra, invece, tra i difetti di motivazione (ammissibile come motivo di appello) la circostanza che la sentenza impugnata abbia operato un mero rinvio alla consulenza tecnica d'ufficio e la mancata confutazione delle argomentazioni contenute nelle perizie di parte, attesa la sufficienza (per costante giurisprudenza) dell'adesione e del richiamo del Collegio alle argomentazioni svolte dal

consulente tecnico d'ufficio, da ritenere implicitamente assorbenti delle contrarie e incompatibili valutazioni espresse dal consulente di parte (Corte dei conti, Sez. I di app. 209/2013, Sez. II centr. 203/A/2009). In sostanza, il giudizio pensionistico di appello, proponibile solo per motivi di diritto, ha un ambito di cognizione limitato alla sussistenza o no delle censure di diritto mosse alla sentenza di prime cure, limitazioni che involgono non solo i poteri di impugnazione delle parti, ma anche quelli di cognizione del giudice di appello adito, che deve pertanto limitarsi al sindacato di legittimità e giammai valutare il fatto (Corte dei conti, Sez. III di app. 236/A/2006).

A tale stregua, per via dei vizi in denuncia, appare pianamente inammissibile l'odierno gravame poiché investe le seguenti questioni di fatto: la valutazione della documentazione medico-legale in atti e delle altre risultanze probatorie, come interpretate dalla C.T.U. resa dal Collegio medico-legale nella seduta dell'11 luglio 2022, integrata il 25 ottobre 2022 a seguito delle argomentazioni difensive dell'appellante, fatte proprie dal giudice di prime cure; la circostanza che il Collegio per emettere il proprio parere, avrebbe valutato superficialmente la documentazione in atti, senza prendere in esame la perizia di parte del dott. Ricciuti Francesco, così discostandosi anche da quanto accertato dal Tribunale di Salerno che ha riconosciuto inabile al lavoro, nella misura del 100%, la sig.ra xx con decreto di omologa del 18 maggio 2019; l'evenienza di non aver visitato l'interessata, che non ha potuto neppure avvalersi dell'art. 46 del d.l. 248/2007 (convertito dalla l. 31/2008), disciplinante l'istituto del lavoro con finalità terapeutica; l'uso dell'avverbio "verosimilmente" da parte del C.T.U. e della prima decisione, nel contesto teso a ribadire che "*per quanto attiene alla*

condizione di inabilità presentata dalla ricorrente all'epoca del decesso del padre (...), non possono che ribadirsi le considerazioni già espresse in ordine alla sua residua validità (stigmatizzata, tra l'altro, dal riconoscimento in data 15 dicembre 2008 di una permanente riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 75% a cura della Commissione di prima Istanza dell'ASL SA 2) in soggetto verosimilmente in grado, ancorché con l'ausilio dei presidi prescritti (molla di Codivilla) di spostarsi e in possesso di un normale assetto psico-intellettuale e di un'efficienza coordino-motoria ancora relativamente conservata". Tra l'altro, in risposta alle osservazioni della parte privata, il perito del giudice ha affermato che "Solo quale criterio ulteriore di valutazione accessorio alla condizione clinica presentata dalla Sig.ra xx alla data del decesso del padre, il Collegio medico ha anche rilevato il suo grado di scolarizzazione, indirettamente indicativo della possibilità di attendere ad occupazioni a connotazione non prevalentemente manuale". Pertanto, non vi è chi non veda che l'appello impingente su detti motivi non può che essere ritenuto inammissibile giacché sia direttamente, con la formulazione degli stessi, sia indirettamente, con la denuncia dell'asserito difetto di motivazione della sentenza, tende surrettiziamente a ottenere dal secondo giudice una pronuncia su una questione definita dal legislatore come di fatto (Corte dei conti, Sez. I di app. 205/2013, Sez. II centr. 20/2004).

Ciò malgrado, l'impugnativa, anche a voler prescindere dalla questione di fatto incentrata sull'accertamento ontologico e medico-legale del quadro clinico che affliggeva la sig.ra xx all'epoca di decesso del padre avvenuto il 15 agosto 2010, è da considerare infondata anche nel merito.

Lo sforzo interpretativo del Collegio porta ad affermare che, a tale stregua, non è dirimente verificare se il giudice di prime cure abbia motivato

in termini non apparenti e non contraddittori, ma se le norme (artt. 82, d.P.R. 1092/1973, 22, co. 1, l. 903/1965, che ha sostituito l'art. 13, sub art. 2, della legge 218/1952, 8, co. 1, l. 222/1984) che prevedono il requisito dell'inabilità siano state correttamente individuate, interpretate e, quindi, applicate *"ratione temporis"* alla fattispecie di causa. In sostanza, si tratterebbe di chiarire come le norme, interpretate dalla giurisprudenza, intendano in astratto i concetti di *"inabilità a proficuo lavoro o a qualsiasi lavoro"* e la compatibilità con tali stati di esperienze lavorative *"sostanzialmente"* (anche se non anche formalmente) finalizzate a scopi terapeutici (artt. 8, co. 1 *bis*, l. 222/1984, e 19, co. 3, d.P.R. 818/1957), ovvero di energie lavorative residue da commisurare al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. 2975/2018).

Preliminarmente, mette conto osservare che la nuova produzione documentale in appello (cfr. pagg. 21 e 22 del gravame che fa riferimento a documenti reddituali del 2010, a quelli di iscrizione all'Area collocamento disabili del 6 luglio 2009, al certificato rilasciato dall'Area collocamenti disabili il 18 giugno 2015, oltre ad altri atti di iscrizione nelle liste della Giunta regionale della Campania – Centro per l'impiego di Battipaglia del 4 ottobre 2021) è da dichiarare inammissibile, atteso che gli allegati documenti potevano essere prodotti già nel primo giudizio non sussistendo oggettivi impedimenti alla loro allegazione; inoltre, detta documentazione è da ritenere, comunque, del tutto insufficiente a dimostrare il requisito dell'inabilità in modo assoluto e permanente, atteso che può costituire un indice presuntivo di una certa inabilità ma non della sua misura.

A tal riguardo, l'assunzione di nuovi documenti in appello è consentita eccezionalmente, e cioè se la parte dimostra di non avere potuto

proporli (e questo non è stato provato) in primo grado per causa a questa non imputabile (art. 194 c.g.c., art. 345, co. 2 c.p.c.), ossia per caso fortuito o forza maggiore (Cass. 2764/2020). In sostanza, la giurisprudenza civile e contabile è rigorosa nell'ammettere nuovi documenti in appello, sussumendo nell'alveo della "causa non imputabile" le sole ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore (Cass. 26522/2017). Tale regolamentazione restrittiva della prova nuova è ritenuta sintomatica del giudizio di appello inteso come mera *revisio prioris instantiae*, anziché come *iudicium novum*. Di tutta evidenza che la legge non assume quale criterio di ammissibilità della nuova produzione documentale in appello il fatto che quest'ultima possa rivelarsi, in ipotesi, non lesiva del diritto di difesa di controparte, poiché i fatti dimostrati dovevano essere a sua conoscenza. Dappoi, la naturale propensione del processo all'accertamento della verità dei fatti deve coniugarsi con il regime delle preclusioni e, perciò, deve prescindersi dall'irrigidimento che il divieto di nuove prove potrebbe determinare, rendendo intollerabile la scollatura tra verità materiale e processuale. Infine, neppure può riconoscersi ai nuovi documenti quella speciale efficacia dimostrativa tale da renderli indispensabili ai fini della decisione della causa, come preteso dall'appellante che, per la circostanza, richiama Cass. 26257/2021, perché la disposizione sulla prova o documento indispensabile, quale eccezione al divieto dei *nova* in appello, è stata soppressa, così traducendosi in un'accentuazione dell'onere, già immanente, di tempestiva attivazione della parte, in attuazione del principio di lealtà processuale, che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese. Pertanto, nel giudizio di appello, il divieto assoluto di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti

opera a prescindere della circostanza che abbiano o no carattere di indispensabilità. Dappoi, manca anche l'efficacia probatoria dei documenti in questione (afferenti alle iscrizioni nelle liste di collocamento mirato della Giunta regionale e della provincia di Salerno), poiché, come dianzi detto, del tutto insufficienti a dimostrare il requisito dell'inabilità in modo assoluto e permanente.

Ciò premesso, il T.U. 1092/1973 (recante le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), all'art. 81 e ss. disciplina i presupposti di legge, *id est* le condizioni oggettive e soggettive, che devono ricorrere per farsi luogo al trattamento di reversibilità, sorto giuridicamente prima dell'entrata in vigore, in data 17 agosto 1995, della legge 335/1995 (c.d. legge "Dini"). In particolare, l'art. 82 (rubricato "Orfani"), al co. 1 prevede: *"Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare (...) ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti"*; il successivo art. 85 (dedicato alle "Condizioni economiche") dispone, al co. 1: *"Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza."*

*Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a £ 960 mila annue"*; da ultimo, l'art. 86, commi 1 e 2 (rubricato "Sussistenza e

cessazione delle condizioni previste”), dispone che: *“Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata (...)”*.

Con l’entrata in vigore della legge n. 335, dell’8 agosto 1995, l’art.1, comma 41, ha esteso *“La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’A.G.O. (...) a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime (...)”*. Il legislatore ha così profondamente innovato la materia, estendendo la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti, in vigore nel regime obbligatorio gestito dall’INPS, a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione (abrogando di fatto, in molte parti, la normativa dei pubblici dipendenti di cui agli artt. 81 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, e all’art. 6 della l. n. 965/1965). Tutto ciò, però, a valere per i trattamenti aventi decorrenza dal 17 agosto 1995 (di entrata in vigore di detta legge), ove chiaramente il decesso del dante causa, che segna il momento giuridico del sorgere del diritto, sia avvenuto dopo l’entrata in vigore della legge 335/1995, e a prescindere dalla data di inizio della pensione diretta fruita dallo stesso. In specie, la sig.ra xx, con verbale del 15 dicembre 2008 della Commissione di prima istanza dell’A.S.L. di Salerno 2, è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%. Atteso il proprio stato di inabilità e in quanto già beneficiaria dal 4 settembre 2015 della pensione di reversibilità della madre, il 4 novembre 2016 ha prodotto domanda all’INPS al fine di ottenere la reversibilità della pensione pubblica del padre, sig. Sxx

xx, deceduto il 15 agosto 2010. La Commissione medica di verifica di

Napoli, con verbale del 17 maggio 2017 ha giudicato l'interessata *"Non inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa alla data del 15 agosto 2010 in soggetto con carente documentazione sanitaria probativa alla suddetta data"*. Con comunicazione del 19 luglio 2017, l'INPS ha rigettato la pretesa poiché non sussistente il requisito dell'inabilità alla data del decesso del dante causa. Sicché, la disciplina applicabile, trattandosi di diritto sorto giuridicamente il 15 agosto 2010, di decesso del genitore, è quella prevista dall'art. 22, della legge n. 903/1965, che al co. 1, ha sostituito l'art. 13, sub art. 2, della legge n. 218/1952 statuyente quanto segue: *"Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato (...), spetta una pensione (...) ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi"*; il comma 7 prevede poi che: *"Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (...) si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa"*.

L'art. 8, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (rubricato *"Revisione della disciplina della invalidità pensionabile"*), reca invece la definizione dell'inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali nei seguenti termini: *"Ai fini dell'applicazione degli artt. 21 e 22 della legge n. 903 del 1965 e s.m.i., dell'art.1, della legge 09 agosto 1954, n. 657, e dell'art. 1, della legge 04 agosto 1955, n. 692 e loro ss.mm. e ii., si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"* (co. 1).

Orbene, le discipline applicabili alle reversibilità ordinarie e privilegiate, di cui al T.U. 1092/1973 (artt. 81 e ss.) del settore pubblico, e

quelle riconducibili alle prestazioni previdenziali di inabilità e di reversibilità del settore privato, di cui agli artt. 21 e 22, l. 903/1965, e 8, l. 222/1984, estese al settore pubblico dall'art. 1, co. 41, l. 335/1995, quand'anche sovrapponibili con riguardo alla **crystallizzazione dei requisiti soggettivi alla data della morte del dipendente - pensionato**, si discostano in modo sensibile quanto alla nozione del requisito dell'inabilità. Mentre, infatti, poteva ritenersi che il requisito *"dell'inabilità a proficuo lavoro"*, di cui all'art. 82, co. 1, T.U. 1092/1973, avesse una parziale coincidenza con quanto richiesto dall'art. 39, d.P.R. 818/1957, (recante "Norme di attuazione della legge 04 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'A.G.O."), ove *"(...) si consideravano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro"*, non altrettanto può dirsi per la nozione di *"inabilità"* introdotta dalla l. 222/1984, che ha sostituito il criterio della *"capacità di guadagno"* con quello della *"capacità di lavoro"*, passandosi così dalla capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza alla considerazione della capacità lavorativa determinante particolari effetti, per cui non può affatto essere ignorata la residua capacità lavorativa dell'orfano maggiorenne inabile, rivendicante il trattamento ai superstiti. Per ciò, la riconoscibilità di quest'ultimo resta subordinata alla triplice condizione di essere: **inabile** (a proficuo lavoro, disciplina del settore pubblico, ovvero trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, disciplina dell'AGO estesa al settore pubblico), nonché **nullatenente e convivente con l'iscritto all'atto del decesso**, quindi economicamente a carico. L'espressione utilizzata dal legislatore nell'art. 82, del T.U. n. 1092/1973, non si concretizza solo nel riscontro di menomazioni a

carattere altamente invalidanti, potendo, altresì, essere configurata da quadri clinici di non particolare e manifesta significatività ma tali da impedire o rendere estremamente difficoltosa una collocazione lavorativa, remunerativa e non sostenuta da umana *pietas*. In sostanza, la condizione dell'inabilità a proficuo lavoro non coincide necessariamente con una incapacità lavorativa totale e necessariamente duratura, potendosi invece riconoscere la sussistenza del requisito stesso anche per riduzioni meno significative della capacità di lavoro, ove sia stato però dimostrato che quel grado di incapacità pregiudicherebbe l'appagamento dei normali bisogni della vita della persona esaminata e per il tempo in cui tale condizione è presente. Per questo, la giurisprudenza contabile del tempo (Sez. III, n. 61727/1988, n. 68606/1993) ha sostenuto che *"(...) l'inabilità a proficuo lavoro, quale richiesta per l'ammissione dell'orfano maggiorenne al beneficio della pensione indiretta o di reversibilità, non va confusa con l'assoluta e permanente inabilità (...)"*. Un tale percorso interpretativo non sembra tuttavia più percorribile con l'applicazione della disciplina di derivazione privatistica, di cui all'art. 8, della legge n. 222 del 1984, in base alla quale si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Di fatti, tale requisito risulta più restrittivo sia di quello richiesto dall'art. 82, del T.U. n. 1092 del 1973, sia di quello richiesto in precedenza dall'art 39, del d.P.R. n.818, del 26 aprile 1957, applicabile al settore privato. La Corte di legittimità (con orientamento tutt'ora oscillante) ha ritenuto che la legge n. 222/1984, all'art. 8, diversamente da quanto previsto dalle pregresse discipline, abbia attribuito *"(...) rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio*

oggettivo della <<assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto>>” (Cass. 8678/2018, 9946/2014, 9970/2009, 16955/2004). Ciò nonostante, di recente la Corte di legittimità (ord. 2975/2018) ha chiarito che: “(...) la l. 222/1984, all’art.8 (...) ha introdotto un’unica e unitaria nozione di inabilità ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art.2), alla pensione di reversibilità (legge 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22) e alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8, e cioè quelle di cui alla legge 09 agosto 1954, n. 657, che riguarda i provvedimenti relativi ai lavoratori tubercolotici e ai loro familiari, e quelle di cui alla legge 04 agosto 1955, n. 692, che riguarda l’estensione dell’assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ed ai loro familiari, nonché ai fini del diritto agli assegni familiari (...)”; un ulteriore orientamento [Cass. 4046/2004 (poco importa se riferito al trattamento di inabilità di cui all’art. 2 della legge n. 222 del 1984, a ragione dell’affermata unicità ed unitarietà della nozione di “inabilità”)] ha affermato sussistere “il diritto alla pensione di inabilità, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 222 del 1984, qualora l’assicurato si trovi, a cagione della sua invalidità, nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle sue attitudini che sia non usurante, non dequalificante e remunerativa; la sussistenza o meno di tale situazione di impossibilità va valutata in concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto”; con altro orientamento “si è, altresì, specificato (Cass..

1026/2001) che il tenore letterale dell'art. 2, l. 222/1984, non legittima un'interpretazione che ammetta alla pensione di inabilità solo i soggetti impossibilitati ad espletare una qualsiasi attività lavorativa, anche non proficua, dato che, alla luce dei precetti contenuti negli artt. 1 e 38 Cost., deve ritenersi che il lavoro che non consente il conseguimento della prestazione previdenziale è quello che, espletato in attività confacenti alle attitudini dell'assicurato e non dequalificanti, abbia il requisito della remuneratività, e sia quindi idoneo ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 della Carta)''.

Conseguentemente, il trattamento di inabilità ordinaria, ma anche quello di reversibilità ai figli superstiti maggiorenni inabili, attesa l'unicità e l'unitarietà della nozione di inabilità stabilita per le molteplici prestazioni previdenziali, possono essere negati solo ove al lavoratore residui una capacità lavorativa confacente alle sue attitudini e, peraltro, a patto che sia in grado di garantirgli una sufficiente remuneratività. A tale stregua, la Suprema Corte si è espressa nei seguenti termini anche con riguardo alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato: *“(…), secondo il costante orientamento di questa Corte, l'accertamento del requisito della “inabilità” (di cui alla legge n. 222 del 1984, art. 8) richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti (...), deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso di mancato raggiungimento di una riduzione del 100 per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 della Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (ex*

*plurimis Cass. n. 12765/04, id. 21425/11)* (Cass. 11966/2015).

Con il più recente orientamento giurisprudenziale il parametro remunerativo è destinato, anche se non del tutto, a perdere di interesse nella definizione della proficuità del lavoro, per lasciare il posto a valutazioni “socio-biologiche”, quali quelle che si fondano sulla disamina del tipo di lavoro, delle circostanze ambientali in cui lo stesso si è svolto o poteva svolgersi, del sesso e dell’età del soggetto, della sua estrazione culturale. Sulla scorta di ciò, diventa *proficuo lavoro* quello che è sufficiente ad assicurare al soggetto i mezzi di sussistenza e che dipende sia dalla capacità fisica e psichica dello stesso di espletare un’attività lavorativa, sia da parametri sociali, economici e ambientali che sono favorevoli al medesimo nell’impiegare, in maniera proficua, le sue residue capacità lavorative.

Sicché, il concetto di “inabile”, riportato dall’art. 8, della legge n. 222 del 1984, sintetizzato nella condizione del soggetto che ha perso, in modo assoluto e permanente, la capacità di svolgere qualsiasi attività di lavoro, strettamente basato su parametri biologici, deve tenere in minima considerazione il criterio reddituale, ossia la capacità di guadagno ove residuino energie lavorative in capo all’interessato: in breve, nel caso di mancato raggiungimento di una riduzione del 100% dell’astratta capacità di lavoro (come avviene in ambito assistenziale, nell’invalidità civile, in cui il soggetto inabile è colui che presenta un grado di invalidità del 100% e che si trova quindi in uno stato di invalidità “totale e permanente”), il giudice è chiamato a verificare “(...) la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell’art. 36 della Carta e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (Cass. 11966/2015).

Orbene, di tali orientamenti ha tenuto conto il perito d'ufficio e il primo giudice i quali, alla stregua di quanto emerso nel contraddittorio tecnico e delle successive osservazioni formulate, hanno affermato che *"Il quadro clinico da cui risultava affetta la Sig.ra [XX] all'epoca del decesso del padre avvenuto il 15 agosto 2010, non rendeva la ricorrente assolutamente e permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi attività lavorativa"*.

Le controdeduzioni prodotte dall'Avv. Ricca il 16 settembre 2022 sono state ritenute, invece, *"inaderenti alle evidenze documentali rese disponibili e non condivisibili sotto il profilo dottrinale"*. Difatti, *"per quanto attiene alla condizione di inabilità presentata dalla ricorrente all'epoca del decesso del padre (...), non possono che ribadirsi le considerazioni già espresse in ordine alla sua residua validità (stigmatizzata, tra l'altro, dal riconoscimento in data 15 dicembre 2008 di una permanente riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 75% a cura della Commissione di prima Istanza dell'ASL SA 2) in soggetto verosimilmente in grado, ancorché con l'ausilio dei presidi prescritti (molla di Codivilla) di spostarsi e in possesso di un normale assetto psico-intellettuale e di un'efficienza coordino-motoria ancora relativamente conservata"*. Sicché, in risposta alle osservazioni della parte privata, il perito del giudice ha affermato che *"Solo quale criterio ulteriore di valutazione accessorio alla condizione clinica presentata dalla Sig.ra [Sxx] alla data del decesso del padre, il Collegio medico ha anche rilevato il suo grado di scolarizzazione, indirettamente indicativo della possibilità di attendere ad occupazioni a connotazione non prevalentemente manuale"*.

Valutate, quindi, le considerazioni medico-legali, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza, anche in ordine al presupposto che *"l'inabilità deve essere totale e investire l'attività lavorativa generica e non quella specifica"*

(Corte dei conti Sez. III di app. 380/2021), “emerge che la Sig.ra **xx**

*non era inabile in modo permanente e assoluto a svolgere qualsiasi attività lavorativa al momento de decesso del padre (15 agosto 2010), considerato che poteva svolgere attività, confacenti al titolo di studio e che richiedevano attività non prettamente manuali”.*

Quanto ai denunciati vizi del contraddittorio tecnico, se ne deve rilevare la loro assoluta inconferenza. Difatti, il C.M.L. non era obbligato a sottoporre a visita diretta la sig.ra **xx**, atteso che l’ordinanza n. 47/2022, nell’onerare il perito di verificare la sussistenza in capo all’interessata del requisito dell’inabilità in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa alla data del 15 agosto 2010, ha affermato che ciò andava fatto *“sulla base delle patologie indicate nel ricorso e nella documentazione sanitaria agli atti, nonché di ulteriori verifiche specialistiche ritenute necessarie, previa occorrendo visita diretta dell’interessata con facoltà di delega (...)”*. Sicché, il primo giudice ha rimesso, correttamente, alle valutazioni del Collegio medico l’eventuale visita diretta della sig.ra **xx** che, all’evidenza, ha ritenuto non necessario effettuare. Dappoi, l’uso dell’avverbio “verosimilmente” non si pone contro alcuna legge di tutela dei diversamente abili, intendendo, al contrario, tutelarli, atteso che fa riferimento a un minimo margine di incertezza nella scienza medica a fronte di un margine superiore certo che lascia intendere che il soggetto *“an corché con l’ausilio dei presidi prescritti (molla di Codivilla) è in grado di spostarsi ed (è) in possesso di un normale assetto psico-intellettivo e di un’efficienza coordino motoria ancora relativamente conservata”*. Dappoi, l’INPS non deve affatto provare che la sig.ra **xx** ha rifiutato delle opportunità lavorative, poiché l’impossibilità di iscriversi alle liste per il collocamento

mirato, segnalata dall'appellante, è del tutto insufficiente a dimostrare il requisito dell'inabilità in modo assoluto e permanente alla data del 15 agosto 2010. Inoltre, i successivi accertamenti del 18 maggio 2019 da parte del Tribunale di Salerno, all'esito dei quali la sig.ra **XX** è stata riconosciuta invalida al 100%, non diversamente dal riconoscimento in favore della medesima, in quanto orfana maggiorenne inabile, della reversibilità della genitrice (sig.ra **XX**) deceduta il 4 settembre 2015, non sono dirimenti per l'accoglimento della domanda di reversibilità del trattamento del padre deceduto il 15 agosto 2010. Difatti, le discipline applicabili alle reversibilità ordinarie e privilegiate, di cui al T.U. 1092/1973 (artt. 81 e ss.) del settore pubblico, e quelle riconducibili alle prestazioni previdenziali di inabilità e di reversibilità del settore privato, di cui agli artt. 21 e 22, l. 903/1965, e 8, l. 222/1984, estese al settore pubblico dall'art. 1, co. 41, l. 335/1995, sono perfettamente sovrapponibili con riguardo alla **crystallizzazione dei requisiti soggettivi alla data della morte del dipendente - pensionato**. Invero, la riconoscibilità della reversibilità è subordinata alla triplice condizione di essere: **inabile** (a proficuo lavoro, disciplina del settore pubblico, ovvero trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, disciplina dell'AGO estesa al settore pubblico), nonché **nullatenente e convivente con l'iscritto all'atto del decesso**, quindi economicamente dipendente, requisito, quello della vivenza a carico, contestato dall'INPS e non accertato dal primo giudice in ragione dell'assorbente carenza del requisito sanitario. Sicché, l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, accertata per altri fini e in periodi diversi, non è fruibile con riguardo alla reversibilità del trattamento di **XX**

XX

, il cui decesso è avvenuto il 15 agosto 2010. Al riguardo, ai fini dell'erogazione del trattamento ai superstiti solo la normativa pensionistica di guerra non richiede che l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e il requisito economico debbano necessariamente sussistere al momento della morte del dante causa. In tale evenienza, conosciuta come "deambulatorietà delle condizioni", il diritto insorge, fatti salvi i requisiti stabiliti dalla legge, dal momento stesso in cui l'orfano maggiorenne sia riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro, senza alcun riferimento a momenti e circostanze pregresse (Corte dei conti, Sez. III n. 113113/1987). Non così per il trattamento di reversibilità ordinario, i cui requisiti, in capo all'orfano maggiorenne devono ricorrere alla data del decesso del dante causa. In specie, la sig.ra XX, orfana maggiorenne di Sxx, deceduto il 15 agosto 2010, all'esito di accertamento peritale dell'11 luglio 2022, svolto nel contraddittorio delle parti, è stata ritenuta affetta da un quadro clinico tale da non renderla *"assolutamente e permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi attività lavorativa"*. La perizia del C.M.L. ha espressamente valutato il quadro documentale e nosologico che affligge l'appellante, con riferimento alla data del 15 agosto 2010, ritenendolo insufficiente a integrare il presupposto sanitario e di inabilità di legge. Difatti, ha giudicato che *"il quadro morboso, comportava delle rilevanti menomazioni insistenti soprattutto a carico dell'apparato locomotore inferiore con ripercussioni sulla capacità deambulatoria, che appariva però ancora consentita in autonomia, seppure con limitazioni e con necessità di utilizzare i predetti ausili. Deve quindi ritenersi che il quadro clinico e disfunzionale sussistente all'epoca del decesso del padre consentisse ancora alla periziata, tenuto conto della sua età e del tipo di*

scolarizzazione, l'espletamento di attività lavorative a connotazione prevalentemente intellettuale e minimo impegno fisico e che la stessa, pertanto, non risultasse assolutamente e permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi attività lavorativa". In sede di controdeduzioni e chiarimenti, l'Avv. Ricca, per la sig.ra XX ha affermato (senza fornire alcun ulteriore elemento oggettivo di valutazione rispetto a quelli già presi in esame per la stesura della relazione preliminare) che la propria assistita è titolare dal 4 settembre 2015 della reversibilità della genitrice (sig.ra Lupo) e che, "trattandosi di una condizione inabilitante determinata in misura prevalente dalla neuropatia in diagnosi, doveva necessariamente sussistere ad analogo grado menomativo anche all'epoca del decesso del padre"; inoltre, il Collegio medico ha eccessivamente "valorizzato il titolo di studio (diploma di ragioneria) della stessa e non avrebbe tenuto conto del normale decorso clinico della sindrome di Guillam-Barrè e del successivo riconoscimento, da parte del CTU intervenuto nel contenzioso avente per oggetto la reversibilità del trattamento pensionistico di cui era titolare la madre, della condizione di totale inabilità lavorativa (100%)". Il CML, nella relazione definitiva del 25 ottobre 2022, ha giudicato tali argomentazioni "inaderenti alle evidenze documentali rese disponibili e non condivisibili sotto il profilo dottrinale". Invero, con riferimento alla condizione di inabilità sussistente al momento della morte, in data 15 agosto 2010, del dante causa "ha ribadito le considerazioni già espresse in ordine alla residua validità (...) in soggetto verosimilmente in grado, ancorché con l'ausilio dei presidi prescritti (molla di Codivilla) di spostarsi e in possesso di un normale assetto psico-intellettuale e di un'efficienza coordino-motoria ancora relativamente conservata". Pertanto, "solo quale criterio ulteriore di valutazione accessorio alla condizione clinica presentata dalla sig.ra XX alla data di decesso del padre, il

*Collegio medico ha anche rilevato il suo grado di scolarizzazione, indirettamente indicativo della possibilità di attendere a occupazioni a connotazione non prevalentemente manuale”.*

Conclusivamente, l’appello è da dichiarare inammissibile e, comunque, infondato, con conferma della decisione impugnata. Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Quelle di lite del grado seguono il principio oggettivo della soccombenza e si liquidano, a carico della sig.ra xx e in favore dell’INPS, come da dispositivo, ex art. 31, co. 1 c.g.c.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara inammissibile e, comunque, infondato l’appello iscritto al **n. 60498/R.G.** e, per l’effetto, conferma la sent. n. 834/2022, della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania. Nulla per le spese di giustizia. Liquida, quale compenso tabellare, l’importo di € **1.700,00**, oltre al rimborso forfetario del 15%, agli accessori per C.P.A. e all’I.V.A., questa se dovuta, in favore dell’I.N.P.S. e a carico della sig.ra xx.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 14 maggio 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite)

(Dott. Tammaro Maiello)

“F.to digitalmente”

“F.to digitalmente”

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell’art. 52, del d.lgs. 196/2003,

e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al co. 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata e dei suoi danti causa.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

*"F.to digitalmente"*

Depositata in Segreteria il 23/07/2025

Il Dirigente

*"F.to digitalmente"*

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e dei suoi danti causa.

23/07/2025  
Roma, li

Il Dirigente

*"F.to digitalmente"*